



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal  
SEDE CENTRALE

Aoo: Arpacal

Catanzaro, 01 agosto 2016

Protocollo nr.30007 del 01/08/2016 (INTERNO)



Ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali Arpacal

Al Dirigente del Servizio VIA VAS IPPC  
Dott. C. Migliorino

Al Centro Funzionale Multirischi  
Ing. R. Niccoli

Al Direttore del CERA  
Dr. F. Nicolace

Al Centro Geologia ed Amianto  
Dott. T. Oranges

p. c. Al Commissario Straordinario  
Avv. Francesca Maria Gatto

All'Ufficio Comunicazione

Seg. Nota n. 27566 del 14/07/2016-Servizio Normativa

Oggetto: Decreto legislativo n. 127/2016. Linee Guida alla Nuova Conferenza dei Servizi,  
FAQ

Si trasmettono, in allegato, le Linee guida alla nuova Conferenza dei Servizi stilate  
dal Dipartimento della Funzione Pubblica .

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

Viale Lungomare Loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961.732500 – Fax 0961.732598 – P. IVA 02352560797

[www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



---

**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

La nuova disciplina è entrata in vigore il 28/07/2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo tale data.

L'ufficio Comunicazioni avrà cura di pubblicare la presente nota nella Sezione dedicata a questo Servizio.

Cordiali saluti.

**Il funzionario**

*Dott.ssa Sabrina Suraci*

**Il Dirigente**

*Dott. Vincenzo Iuli*



# Presentazione

La **nuova conferenza di servizi** affronta un problema essenziale per l'Italia: i tempi delle decisioni pubbliche (ad esempio per la realizzazione di opere e il rilascio di autorizzazioni per le attività d'impresa e per quelle edilizie).



In tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni ci sarà la nuova conferenza dei servizi semplice e veloce, con tempi certi.

Le principali novità, illustrate nel dettaglio nelle pagine che seguono, sono:



## La conferenza "semplificata"

**Niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica.** Si decide al **massimo in 45 giorni (90 giorni** quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).

Si considera acquisito l'**assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nei tempi previsti (**silenzio assenso**).



## La conferenza "simultanea" con la riunione

La conferenza "**simultanea**" con la riunione si terrà solo quando è strettamente necessaria: a) nel caso di decisioni di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla riunione della conferenza partecipa **un solo rappresentante** per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza **si conclude in 45 giorni (90 giorni** nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Anche in questo caso si considera acquisito l'**assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nel termine previsto.



La nuova conferenza assicura **tempi certi di conclusione** delle procedure per i cittadini, le imprese e per le opere pubbliche. Consente alle amministrazioni di decidere, lavorando meglio ed eliminando l'elevato numero di riunioni, la corsa a "ostacoli" per convocarle e le molte conferenze che "vanno deserte". Con l'entrata in vigore delle nuove norme il 28 luglio 2016, si apre **la fase più impegnativa**, quella dell'**attuazione**, che richiede un cambiamento nel modo di lavorare delle amministrazioni.

Per questo è essenziale che il personale delle amministrazioni conosca e utilizzi le nuove disposizioni.

Allo stesso modo è importante che i cittadini, le imprese e le loro associazioni conoscano e utilizzino le nuove opportunità che la legge offre loro.

Questa guida e le FAQ, predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI, rappresentano un primo strumento per conoscere la nuova conferenza di servizi.

## L'HELP-DESK



Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è inoltre operativo un help-desk sulla conferenza dei servizi per offrire supporto, informazioni e raccogliere segnalazioni dal personale delle amministrazioni, dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni.

L'help-desk, organizzato in collaborazione con le Regioni, l'ANCI e le organizzazioni imprenditoriali, è disponibile:

dalle ore 9,30 alle ore 16,30

al numero 06-68997160

e all'indirizzo mail: [help-conferenza@governo.it](mailto:help-conferenza@governo.it).

## LA CONFERENZA DI SERVIZI

Di seguito sono illustrate le principali novità della conferenza di servizi:  
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990,  
come sostituiti dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

La nuova disciplina entra in vigore il 28 luglio 2016  
e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.

# 1

## LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

La conferenza decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire **almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati**, da parte di **amministrazioni diverse** oppure quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti (art. 14, comma 2).

Allo stesso tempo la nuova disciplina innova profondamente **le modalità di svolgimento della conferenza che divengono più semplici e veloci**.

### LA NOVITÀ DEI DUE MODELLI: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea

La disciplina della conferenza dei servizi è stata modificata molte volte negli ultimi anni, senza risultati significativi.

Le nuove disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano due modelli di conferenza di servizi, caratterizzati da **diverse modalità di svolgimento**, in relazione alla **complessità della decisione da prendere** o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, **di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale**:



#### LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)


È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità "asincrona", mediante la **semplice trasmissione per via telematica**, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc.



#### LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).

Si considera **acquisito l'assenso senza condizioni** dell'amministrazione che non si sia espressa entro i termini.



## 1.1. LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE): LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

### Le modalità telematiche di svolgimento

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica "ordinaria" la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).



Rispetto alla disciplina previgente, a venticinque anni dalla legge n. 241 del 1990, la conferenza viene "dematerializzata": l'uso della posta o di altre forme di comunicazione elettronica consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni.

### Tempi certi per la conclusione della conferenza



Il **termine** perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è **stabilito dall'amministrazione procedente** e non può essere superiore a **45 giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della

salute dei cittadini, nel caso in cui **le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso**, il termine di conclusione della conferenza è di **90 giorni** (art. 14-bis, comma 2, lettera c).


### L'indizione della conferenza semplificata

La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è a istanza di parte (art. 14-bis, comma 2).

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:



a) l'**oggetto** della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa **documentazione** (art. 14-bis, comma 2, lettera a).



b) il **termine perentorio, non superiore a 15 giorni**, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere **eventuali integrazioni** o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l'amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, **i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni** (art. 14-bis, comma 2, lettera b).



c) il **termine perentorio per la conclusione della conferenza**, che non può essere superiore a **45 giorni (90 nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso)**, entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.



d) la **data eventuale della riunione** in modalità simultanea da tenersi nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge **solo quando è strettamente e necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge** (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

Vengono eliminati così i "tempi morti" di attesa (30 giorni prima di indire la conferenza), la "corsa a ostacoli" per convocare le riunioni e le conferenze "che vanno deserte".  
Non ci saranno più riunioni, ma solo l'invio per via telematica delle determinazioni.

**Attenzione:** la comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all'amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.

L'indizione della conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della medesima legge n. 241 del 1990).

### Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie **determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente** nella comunicazione di indizione della conferenza.

Le determinazioni devono essere **congruamente motivate** e **sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso**. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono **essere espresse in modo chiaro e analitico**. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art.14-bis, comma 3).

### Il silenzio assenso



Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche **quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti** (art. 14-bis, comma 4).

### La conclusione della conferenza semplificata

Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

## CONCLUSIONE POSITIVA

La determinazione motivata di **conclusione positiva**, adottata entro **5 giorni** lavorativi, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati**, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:



- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio assenso, nei seguenti casi: 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza ( art.14-bis, comma 5).

## CONCLUSIONE NEGATIVA E PREAVVISO DI DINIEGO

La determinazione motivata di **conclusione negativa della conferenza**, che produce **l'effetto del rigetto della domanda**, è adottata entro **5 giorni** lavorativi, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili**. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5).



## I CASI IN CUI SI PASSA DALLA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE) ALLA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della **conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza**.



Si ricorda che alla conferenza simultanea partecipa il **rappresentante unico** (vedi paragrafo 1.2) rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.

## I TEMPI DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA





## 1.2. LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

### I casi in cui è prevista la conferenza simultanea

La conferenza **simultanea** (con la riunione) è prevista unicamente nei seguenti casi:

1. quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti **atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali** (art.14-bis, comma 6);
2. nei casi di **particolare complessità della decisione da assumere**: l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7);
3. in caso di progetto sottoposto a **valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale**: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14, comma 4).

### Il rappresentante unico



Nella conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede il rappresentante unico. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato **da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3).

Il rappresentante unico delle **amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali **possono comunque intervenire in funzione di supporto**. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, **possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza** (art. 14-ter, comma 4).

Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 5). Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini dell'efficace attuazione della nuova conferenza di servizi.

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

### La partecipazione dei soggetti interessati




I soggetti interessati, ivi **compresi i proponenti**, possono essere invitati a partecipare alle riunioni (art. 14-ter, comma 6).

### La durata dei lavori della conferenza

I lavori della conferenza simultanea si concludono entro **45 giorni** dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di **90 giorni ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso** (art. 14-ter, comma 2).

### Lo svolgimento della conferenza simultanea a seguito di quella semplificata o per decisioni complesse



#### 1) La conferenza simultanea a seguito di quella semplificata

Quando nel termine perentorio indicato nell'indizione della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni tali da richiedere modifiche sostanziali della

decisione, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data già fissata nella comunicazione di indizione, **la riunione della conferenza simultanea**. Si ricorda che alla conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali. A questo fine, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso il termine sia decorso senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione sia priva dei requisiti) ai soggetti che devono designare il rappresentante unico e alle amministrazioni che possono partecipare in funzioni di supporto.

I lavori di questa conferenza, si concludono entro **45 giorni** dalla prima riunione.



## **2) La conferenza in caso di decisioni complesse**

Nei casi di decisioni complesse l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea (o con riunione). La richiesta – motivata – di conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l'integrazione documentale nella comunicazione che indice la conferenza semplificata.

In questi casi l'amministrazione procedente **può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni comunicando** ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione e il termine (non superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali;
- la data di convocazione della riunione entro i successivi 45 giorni.

I lavori della conferenza si concludono entro **45 giorni dalla data della prima riunione**, ovvero entro **90 giorni** qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine del procedimento.

### **La conclusione della conferenza simultanea**

All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Si considera acquisito **l'assenso senza condizioni delle amministrazioni** il cui rappresentante **non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi**, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.



### 1.3. DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E I SUOI EFFETTI

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati** (art. 14- *quater*, comma 1).

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione), utile alla presentazione dell'opposizione, secondo quanto illustrato nel paragrafo 1.4 (art. 14-*quater*, comma 2).

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14- *quater*, comma 4).

#### L' INTERVENTO IN AUTOTUTELA

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-*quater*, comma 2).




#### 1.4. I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l'opposizione sia proposta dal Ministro competente. In particolare:

- entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini **possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri**, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali **l'opposizione è proposta dal Ministro competente**. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-*quinquies*, commi 1 e 2);
- la proposizione dell'opposizione **sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza** (art. 14-*quinquies*, comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro **15 giorni** dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere convocata una **successiva riunione entro 15 giorni** dalla precedente. Se si trova un **accordo** viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza (art. 14-*quinquies*, commi 4,5,6);
- se non è stato raggiunto un **accordo**, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-*quinquies*, comma 6).

## I TEMPI DELLA CONFERENZA SIMULTANEA

### La conferenza in caso di decisioni complesse



## 2

### LA CONFERENZA PER LA VIA REGIONALE

La nuova disciplina, da cui sono esclusi procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, stabilisce comunque un **coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale.**

Tutte le **autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica conferenza di servizi** che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. La conferenza è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'articolo 23, comma 4 del Codice dell'ambiente. Con riferimento alla conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica come unico termine **quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni**, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell'ambiente).

La scelta di portare all'interno della conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse.

## 3

### LA CONFERENZA ISTRUTTORIA

In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l'indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. L'indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall'amministrazione procedente.

# 4

## LA CONFERENZA PRELIMINARE

---

La conferenza “preliminare” è indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.

Come nella disciplina previgente, la conferenza preliminare può essere indetta sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale.


Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno “studio di fattibilità”. Se l’amministrazione precedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la conferenza, che si svolge con le modalità della conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. Scaduti tali termini, l’amministrazione precedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall’amministrazione precedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Nel caso di opere pubbliche o d’interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.



## NUOVA CONFERENZA E DISCIPLINE DI SETTORE: LE NORME DI COORDINAMENTO

### LA CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO



Le nuove disposizioni stabiliscono che i rinvii agli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge n. 241 del 1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal d.lgs. n. 127 del 2016.

Questa clausola di coordinamento **assicura una generale applicazione della nuova disciplina alle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico** (articolo 8 d.lgs. n. 127 del 2016).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 127 del 2016 prevedono specifiche disposizioni di coordinamento con discipline settoriali di particolare rilievo ai fini della conferenza di servizi.

### LE MODIFICHE AL TESTO UNICO EDILIZIA

Le modifiche alle disposizioni in materia di Sportello unico edilizia (art. 5, d.P.R. n. 380 del 2001) stabiliscono che è sempre indetta la conferenza di servizi nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati.

Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001) vengono quindi apportate le modifiche necessarie ad allineare alla nuova disciplina generale l'indizione e lo svolgimento della Conferenza. Infine, viene abrogato il comma 9 relativo alle ipotesi di diniego, manifestate in conferenza, per gli immobili sottoposti a vincolo: la relativa disciplina viene così ricondotta a quella generale della nuova conferenza (art. 2, d.lgs. 127 del 2016).

## LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUAP

Le nuove disposizioni stabiliscono che la **nuova conferenza è sempre indetta** quando è necessario acquisire **atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche**, mentre in precedenza l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni e negli altri casi l'indizione della conferenza era facoltativa (art. 3 d.lgs. 127 del 2016).

## LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'AUA

Le modifiche introdotte all'articolo 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 prevedono che la nuova conferenza sia sempre indetta nei casi previsti dagli art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dalle leggi regionali.

In coerenza con la nuova disciplina della conferenza semplificata "senza riunioni" si elimina, inoltre, l'ultimo periodo del comma 5, che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la trasmissione dei relativi atti di assenso (art. 4 d.lgs. 127 del 2016).

## LE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE

Le nuove disposizioni introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della conferenza in caso di VIA regionale (art. 5 d.lgs. 127 del 2016).

## LA CONFERENZA IN CASO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui nella conferenza di servizi vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente.

In questo caso l'amministrazione procedente trasmette la comunicazione di indizione sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla precedente), sia al Soprintendente che deve esprimere il parere previsto (art. 6 d.lgs. 127 del 2016).



# LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

## FAQ

### DOMANDE E RISPOSTE

#### COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO?



## LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

### 1. Chi convoca la conferenza di servizi decisoria?

L'amministrazione procedente nella persona del responsabile del procedimento.

### 2. In quali casi il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi decisoria?

Il responsabile del procedimento deve sempre indire la conferenza di servizi decisoria quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o



altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza è convocata su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti (art. 14, comma 2).

### 3. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi decisoria?

La conferenza di servizi può essere svolta:

- in forma semplificata (senza riunioni);
- in forma simultanea (con una o più riunioni).

## LA CONFERENZA SEMPLIFICATA

### 4. In quali casi il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi semplificata?

Sempre, ad eccezione dei seguenti casi:

- la decisione è particolarmente complessa (art. 14-bis, comma 7);
- il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 4);
- a seguito della conferenza di servizi preliminare (art. 14, comma 3).

### 5. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi semplificata?

Le comunicazioni, le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del CAD. Quando non sono disponibili una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare, in allegato a un messaggio di posta elettronica "ordinaria", la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione e si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere, con le stesse modalità, conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositati le informazioni e i documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).

## 6. Quando il responsabile del procedimento deve indire la conferenza di servizi semplificata?

Entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della istanza di parte.

## 7. Cosa deve essere indicato nella comunicazione che indice la conferenza di servizi semplificata?

- a) L'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la documentazione utile per lo svolgimento dell'istruttoria, oppure le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi;
- b) il termine perentorio (non superiore a 15 giorni) per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, da parte delle amministrazioni;
- c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni (vedi punto 9);
- d) la data della eventuale riunione in modalità simultanea da tenersi entro 10 giorni dal termine di cui alla lettera c) (art. 14-bis, comma 2).

## 8. Come viene fissato dal responsabile del procedimento il termine perentorio entro il quale le amministrazioni possono assumere le proprie determinazioni?

Il termine è fissato dal responsabile del procedimento e non può essere superiore a 45 giorni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni, ove le disposizioni di legge o i regolamenti di cui all'art. 2 della legge 241 del 1990 non indicano un termine diverso (art.14-bis, comma 2, lett, c.).

Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.

## 9. Quali sono gli adempimenti in caso di richiesta di integrazione documentale?

Il responsabile del procedimento invia un'unica richiesta di integrazione documentale a coloro che hanno presentato l'istanza, sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza. A questo fine, il responsabile del procedimento può sospendere il termine per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241 del 1990.

Il responsabile del procedimento non può richiedere all'interessato informazioni o documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche che, ove necessario, vanno acquisite d'ufficio.

## 10. Come devono essere formulate le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza?

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o di dissenso. Devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o le condizioni indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).

## 11. Cosa accade se le amministrazioni non comunicano la determinazione nel termine indicato o la comunicano priva dei requisiti?

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad es. VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine** indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche **quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti** (art. 14-bis, comma 4).

## 12. Entro quale termine deve essere adottata la determinazione del responsabile del procedimento?

Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la trasmissione degli atti di competenza delle amministrazioni interessate (art. 14-bis comma 5).

## 13. Come si conclude la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata?

Con la determinazione di **conclusione positiva** della conferenza quando: 1) sono pervenuti solo atti di assenso non condizionato, anche implicito a seguito del formarsi del silenzio assenso (vedi punto 11); 2) sono pervenuti atti di assenso con condizioni e prescrizioni o atti di dissenso che indicano condizioni e prescrizioni necessarie per l'assenso e che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato e le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza.

Con la determinazione di **conclusione negativa** della conferenza, quando sono acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili (art. 14-bis, comma 5).

#### 14. Cosa comporta la determinazione di conclusione negativa nei procedimenti ad istanza di parte ?

Il rigetto della domanda. La determinazione di conclusione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (art. 14-bis, comma 5). Infatti, l'art. 10-bis prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

#### 15. Quali sono gli ulteriori adempimenti del responsabile del procedimento in caso di conclusione negativa della conferenza di servizi in forma semplificata?

Se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l'effetto del rigetto della domanda. Se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all'art. 10-bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art. 14-bis, comma 5).

## LA CONFERENZA SIMULTANEA

#### 16. In quali casi la conferenza simultanea si svolge a seguito della conferenza semplificata?

Nel caso in cui all'esito della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione l'amministrazione precedente svolge la riunione della conferenza simultanea nella data già indicata (art. 14-bis, comma 6) nella comunicazione di indizione della conferenza.

Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione precedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai soggetti che

devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte, che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico.

I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla prima riunione.

### 17. In quali casi il responsabile del procedimento deve indire la conferenza di servizi in forma simultanea?

- Quando il progetto oggetto della conferenza dei servizi è sottoposto a valutazione di impatto ambientale regionale (art. 14, comma 4);
- Quando in precedenza si è svolta la conferenza preliminare.

### 18. In quali casi il responsabile del procedimento può indire la conferenza di servizi in forma simultanea?

Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della decisione da prendere, il responsabile del procedimento può indire direttamente la conferenza simultanea, anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del proponente, presentata entro il termine per la richiesta di integrazione documentale, indicato nella comunicazione di indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 7).

### 19. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi in forma simultanea?

In modalità sincrona, cioè con la riunione, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Nella conferenza simultanea ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato **da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza** (art. 14-ter, comma 3).

### 20. Cosa deve indicare la comunicazione di indizione della conferenza di servizi in forma simultanea nel caso di progetti complessi?

- a) L'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza;
- b) il termine perentorio (non superiore a 15 giorni) per le integrazioni documentali o i chiarimenti da parte delle amministrazioni;
- c) la data di convocazione della prima riunione da tenersi entro 45 giorni.

## 21. Quando si concludono i lavori della conferenza di servizi in forma simultanea?

Nel caso si svolga a seguito della conferenza semplificata, entro 45 giorni dalla prima riunione.

Nel caso di decisioni complesse, entro 45 giorni dalla data della prima riunione ovvero entro 90 giorni, qualora vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo il termine di conclusione del procedimento (art. 14-ter, comma 2).

## 22. Come si conclude la conferenza di servizi in forma simultanea?

All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Si considera acquisito **l'assenso senza condizioni delle amministrazioni** il cui rappresentante **non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi**, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (art. 14-ter, comma 7).

# LA DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E I SUOI EFFETTI

## 23. Quando si producono gli effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza?

- In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.
- In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, se sono stati espressi dissensi qualificati, l'efficacia è sospesa per il periodo utile all'esperimento dell'opposizione (10 giorni dalla comunicazione).

## 24. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso?

Sì. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, i pareri i nulla osta comunque denominati. Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedono che il pagamento di oneri, diritti etc. avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso, il rilascio della determinazione che li sostituisce avverrà contestualmente al pagamento degli stessi.

## 25. È possibile chiedere l'intervento in autotutela?

Sì. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.  
Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).



## LA CONFERENZA PRELIMINARE

### 26. A cosa serve la conferenza di servizi preliminare?

La conferenza di servizi preliminare ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso.

### 27. In quali casi il responsabile del procedimento può indire la conferenza di servizi preliminare?

Può indire la conferenza per progetti particolarmente complessi e insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

### 28. Come si svolge la conferenza di servizi preliminare?

La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (conferenza semplificata): i termini possono essere abbreviati fino alla metà.

### 29. Quando è convocata la conferenza di servizi preliminare?

Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata dell'interessato, può indire la conferenza preliminare.

### 30. Chi partecipa alla conferenza di servizi preliminare?

Le amministrazioni interessate convocate dal responsabile del procedimento.

### 31. Come si conclude la conferenza di servizi preliminare?

Con la trasmissione al richiedente da parte del responsabile del procedimento delle determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte.

### 32. Cosa accade dopo la conferenza preliminare?

Ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, il responsabile del procedimento indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità dell'art. 14-bis, comma 7 e 14-ter. Le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.



## LA CONFERENZA ISTRUTTORIA

### 33. A cosa serve la conferenza di servizi istruttoria?

La conferenza istruttoria serve per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

### 34. È sempre necessario indire una conferenza di servizi istruttoria?

No. La decisione è rimessa al responsabile del procedimento, che procede, anche su richiesta di altra amministrazione o del privato interessato.

**35. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi istruttoria?**

La conferenza di servizi istruttoria si svolge con le modalità previste per la conferenza in forma semplificata o con modalità diverse, definite dal responsabile del procedimento.

## DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00141)

(GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

## Titolo I

## Disciplina generale della conferenza di servizi

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla disciplina generale  
della conferenza di servizi

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in

sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi

dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì

sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). -  
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione

motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.».

## Titolo II

### Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi

#### Art. 2

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;

2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;

b) all'articolo 20:

1) al comma 3:

a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;

b) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

2) il comma 5-bis e' abrogato;

3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;

4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

5) il comma 9 e' abrogato.

#### Art. 3

Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attivita' produttive

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.

2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;

b) al comma 3, le parole «puo' indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;

c) il comma 4 e' abrogato;

d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».

#### Art. 4

#### Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:

a) al comma 4, il secondo periodo e' soppreso;

b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppreso.

#### Art. 5

#### Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;

b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;

c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;

d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.

#### Art. 6

#### Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### Art. 7

#### Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

#### Art. 8

## Clausola generale di coordinamento

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando